

STATUTO "TEATRO CLUB UDINE ETS"

Articolo 1. Denominazione

È costituita un'Associazione riconosciuta che assume la denominazione "TEATRO CLUB UDINE ETS".

Articolo 2. Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Udine, all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'Associazione potrà, con decisione del Consiglio Direttivo, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.

Articolo 3. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4. Scopo e finalità istituzionali

L'Associazione è apolitica e apartitica, e persegue, senza scopi di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite nel prosieguo del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto, nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e nel Codice civile.

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, delle attività previste ai punti d) e i) dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, d.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione ha per scopo la promozione della cultura e dell'arte, in particolare modo del teatro e delle arti sceniche.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del d.lgs. n. 117/2017, del Codice civile, delle altre leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 5. Attività istituzionali

Per realizzare il proprio scopo e le proprie finalità istituzionali, può svolgere le seguenti attività:

- costituire un centro di riferimento per i vari gruppi teatrali, musicali, artistici in genere, al fine di contribuire alla crescita e alla elevazione culturale e teatrale della cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani generazioni come propri destinatari;
- produrre e realizzare e organizzare spettacoli teatrali, ideare, organizzare, promuovere e gestire laboratori e corsi teatrali e artistici (lettura animata, danza, canto, espressività corporea, arti grafico-pittoriche, cinema e audiovisivi, scrittura creativa e via dicendo);
- organizzare e promuovere eventi, manifestazioni culturali, rassegne e festival teatrali;
- organizzare e promuovere il "Palio Teatrale Studentesco della Città di Udine";
- ideare, realizzare e promuovere il progetto "I Mestieri della scena", al fine di offrire a giovani under 35 un percorso di esperienza e conoscenza

Alexandra Repolst



[Signature]

artistica e tecnica, teorica e pratica, che porti alla realizzazione di uno spettacolo in teatro;

- produrre e promuovere testi (teatrali, letterari, poetici, musicali e di altro genere);
- promuovere le attività necessarie e utili al conseguimento del proprio scopo sociale e finalizzate alla promozione del benessere dell'individuo.

Per la realizzazione delle attività indicate, l'Associazione potrà avvalersi di risorse interne ed esterne, nonché accedere a programmi istituzionali per il finanziamento di progetti specifici e potrà stipulare convenzioni con enti pubblici, istituti scolastici, pubblici e privati, associazioni ed enti no profit per la rappresentazione di spettacoli o per lo svolgimento di corsi didattici, stage di formazione, manifestazioni e iniziative rispondenti al proprio scopo sociale.

Articolo 6. Attività diverse

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 117/2017 e del Decreto 19 maggio 2021 n. 107.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Articolo 7. Raccolta Fondi

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Articolo 8. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale apportata in sede di costituzione;
- b) quote e contributi degli associati;
- c) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,

artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il patrimonio è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, crowdfunding o fundraising, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzamenti di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzamenti di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. n.117/2017.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento.

Articolo 9. Associati

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni senza scopo di lucro ed enti del terzo settore (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo delle finalità previste dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le associazioni senza scopo di lucro e gli Enti del terzo settore partecipano nella persona del loro legale rappresentante.

La qualità di associato è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile.

Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con l'Associazione, è quello che risulta dal Libro degli associati.

Articolo 10. Ammissione degli associati

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

Alexander Popov



[Handwritten signature]

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le associazioni senza scopo di lucro e gli Enti del Terzo Settore, luogo e data di nascita, luogo di residenza, sede per gli Enti, indirizzo email;
- b) nome e cognome del proprio legale rappresentante per Associazioni senza scopo di lucro ed Enti del Terzo Settore;
- c) per gli associati minorenni, si dovrà indicare coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che rappresenteranno il minore e ne eserciteranno i diritti associativi;
- d) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare entro i 30 (trenta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli associati.

L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea degli associati o altro Organo eletto dalla medesima, in occasione della successiva convocazione.

Al momento dell'ammissione l'associato è tenuto a versare all'Associazione le eventuali prima quota di ingresso e la quota fissata per quell'anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11. Diritti e doveri degli associati

L'Associazione è organizzata secondo il principio generale dell'assenza di discriminazione fra le persone e della democraticità della struttura. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee degli associati.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo), facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

Tutti gli associati sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti e dalle decisioni degli Organi associativi, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale eventualmente fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare volontariamente versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Articolo 12. Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o Posta elettronica certificata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso, purché sia comunicato entro

il 30 settembre dello stesso; tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di versare l'eventuale quota associativa per quello stesso anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il socio che non adempie al versamento della eventuale quota annuale entro il 31 dicembre dell'anno successivo, manifesta la volontà di recedere e oltre tale termine il rapporto associativo si intende risolto. L'associato potrà presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente Statuto.

L'associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Assemblea nei casi in cui:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli scopi e alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- c) arrechi, in qualunque modo, danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Contro la deliberazione di esclusione è sempre possibile il ricorso all'Autorità giudiziaria entro i 6 (sei) mesi dal giorno in cui l'escluso ha ricevuto la notifica con cui gli è stata comunicata l'esclusione.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto già versato all'Associazione.

Articolo 13. Volontari

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di associati e terzi nei limiti e nelle forme previste dal d.lgs. n. 117/2017 e in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

I volontari non occasionali devono essere iscritti in apposito Registro dei volontari.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 14. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, ove nominato, volontariamente o per obbligo di legge.

Articolo 15. Competenze dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto per legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e nei limiti di legge ne determina il compenso;
- c) approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

Handwritten signature: Elena Pepsal



Handwritten signature

- g) approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione, ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) decide sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 16. Convocazione

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Associazione, nei termini di cui al successivo articolo 33.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 3 (tre) componenti del Consiglio Direttivo ovvero da 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo; l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere comunicato a tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove nominato, sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17. Intervento e voto

Possono intervenire e votare all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa annuale e che risultino iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ogni associato che abbia diritto di voto nell'Assemblea può farsi rappresentare da altro associato, per il tramite di speciale delega scritta, apponibile anche in calce alla convocazione, da conservare agli atti dell'Associazione. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe.

Articolo 18. Presidente e segretario verbalizzante

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero da un consigliere o, in assenza anche di questi, dalla persona tra gli associati designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, anche in qualità di esperti, di persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea il Presidente nomina un segretario verbalizzante, anche non associato; nei casi previsti dalla legge, o quando l'Assemblea o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno, il segretario viene nominato nella persona di un Notaio.

Articolo 19. Deliberazioni

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di 1/3 (un terzo) più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza qualificata dei due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di parità di voti, le delibere si considerano respinte.

Articolo 20. Deliberazioni per audio o videoconferenza

Le riunioni dell'Assemblea degli associati si possono svolgere anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante.

Articolo 21. Verbale

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante o dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea degli associati è trascritto nel Libro verbali delle assemblee.

Articolo 22. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 5 (cinque) fino ad un numero massimo di 9 (nove) consiglieri, su decisione degli associati.

I componenti sono scelti tra le persone fisiche associate e fra quelle indicate dalle associazioni senza scopo di lucro e Enti del Terzo settore associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi, e per la precisione fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili. Si applica, in quanto compatibile, quanto prescritto dall'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo.

I componenti del Consiglio Direttivo cessano per revoca, dimissioni, morte e sopravvenuta incapacità e le altre cause previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 23. Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo associativo e lo svolgimento delle relative attività.

Spetta, tra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:



Alonvandra Repollet

[Signature]

- a) assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Programma generale eventualmente approvato dall'Assemblea degli associati, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- c) convocare l'Assemblea degli associati;
- d) provvedere all'ammissione degli associati;
- e) proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- f) individuare le attività secondarie e strumentali di cui al precedente articolo 6;
- g) deliberare sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- h) predisporre eventuali regolamenti sull'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- i) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione;
- j) determinare le eventuali quote associative annuali e le eventuali quote di ingresso;
- k) sottoporre all'Assemblea degli associati proposte e mozioni;
- l) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad A.T.I. o R.T.I. (Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa), A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Associazioni in partecipazione, contratti di rete fra imprese, società, o altre modalità o enti simili o assimilati;
- m) promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- n) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- o) nominare e revocare uno o più direttori o responsabili artistici, anche per singoli progetti, determinandone l'eventuale compenso;
- p) nominare al suo interno un esecutivo ristretto o commissioni di lavoro ristrette per lo studio di singoli problemi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso; potranno fare parte delle commissioni di lavoro anche soggetti non associati che abbiano titoli di particolare benemeranza nel campo della cultura o nei riguardi dell'Associazione o con specifiche competenze tecniche coerenti con lo scopo della commissione di lavoro.

Articolo 24. Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a cura del Presidente con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti, da inviare almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno un giorno prima, a ciascun consigliere e, se nominato, all'Organo di Controllo, mediante qualunque mezzo che dia la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti i consiglieri in carica, l'Organo di Controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioran-

za dei presenti, non computandosi le astensioni, e a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi ed essere assunte anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea degli associati.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Il relativo verbale è trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 25. Doveri dei consiglieri

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che, anche indirettamente o per interposta persona, per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2475 ter del codice civile.

Articolo 26 – Sostituzione Componenti del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei suoi componenti decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea degli associati per la rideterminazione del numero di componenti nel rispetto del minimo previsto dal precedente articolo 22, ovvero la nomina dei Consiglieri mancanti che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio direttivo.

Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli associati deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 27. Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- c) svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- e) può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;
- f) predispose il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da presentare al Consiglio Direttivo;
- g) può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno o comunque indifferibile, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
- h) compie ogni altra attività demandatagli dalla legge o dal presente Statuto o dall'Assemblea degli associati.

Alexander Repelen



[Handwritten signature]

Articolo 28. Rappresentanza dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.

Articolo 29 - Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di designare come Presidente Onorario colui che, per particolari meriti e requisiti, sarà ritenuto meritevole di assumere tale veste.

La carica di Presidente Onorario non è compatibile con altre cariche in seno agli organi dell'Associazione.

Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere opinioni e formulare proposte.

Articolo 30. Organo di Controllo

Ove previsto dalla legge l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti scelti anche fra persone non associate. L'Organo di Controllo costituito in forma collegiale nomina fra i suoi componenti il Presidente.

L'Organo di Controllo, sia monocratico che collegiale, dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di redazione del bilancio sociale attesta che questo sia stato redatto in conformità alle linee guida di previste dalla legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente o su determinati atti o programmi.

L'Organo di Controllo monocratico deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia, a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 30 d.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Articolo 31. Revisione legale dei conti

Ove previsto dalla legge, l'Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei Revisori legali dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 31 d.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile

Articolo 32. Bilanci

Gli esercizi associativi decorrono dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sarà predisposto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo che andrà presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio verrà depositato nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cura del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo dovrà redigere anche il bilancio sociale, da approvarsi contestualmente al bilancio consuntivo.

Articolo 33. Scioglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, d.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 34. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, dal codice civile e più in generale dalle norme di legge e regolamentari, anche regionali, tempo per tempo vigenti in materia.

Andrea Poggi

